

DISEGNO DI LEGGE N. 9

VII

GIUNTA REGIONALE
Prot. N. 619
Data FEB 1980

" MODIFICHE ALL'ART. 37 DELLA L.R. N° 6 DEL 1979"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 28/1/1980

R E G I O N E P U G L I A

RELAZIONE

L'art.37 della legge regionale n.6 nell'indicare, in attuazione del disposto dell'art.8 della legge sull'edificabilità dei suoli, le voci che concorrono alla determinazione del prezzo di cessione degli alloggi convenzionati, stabilisce quanto al costo di costruzione, che esso è determinato ai sensi dell'art.6 della legge 28/1/1977 n.10.

Ciò significa che il D.M. cui occorre far riferimento per la determinazione del costo di costruzione degli alloggi, è quello che il Ministero emana annualmente ai fini della determinazione del contributo della concessione ad edificare, commisurato al costo di costruzione.

Com'è noto il primo decreto emanato dal Ministero il 10 maggio 1977 col numero 801 stabilisce all'art.1 che, ai fini della determinazione del contributo per la concessione ad edificare, il costo di costruzione è pari all'85% di quello stabilito con D.M. 3 ottobre 1975 n.9816.

I decreti successivi del Maggio 1978 e del maggio 1979 al fine di contenere l'entità del contributo concessorio, per considerazioni di carattere congiunturale hanno confermato il decreto del maggio 1977.

Applicando le norme della legge della Regionale Puglia il costo di costruzione, per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi di edilizia convenzionata finanziati ai sensi dell'art.41 della legge 457, da realizzarsi al di fuori dei piani di zona, sarebbe pari all'85% del costo fissato dal D.M. 1975 (ora superato dal D.M. n.822 del Dicembre 1978) che per la Regione Puglia fissava dei valori variabili da L.162.000. a L.148.500.=

Occorre quindi una modifica legislativa che si propone nel testo che si allega.

REGIONE PUGLIA

Disegno di legge: "Modifiche all'art. 37 della l.r. n° 6 del 1979"

Articolo unico

Il sub-capoverso b) del capo II della convenzione tipo di cui all'art. 8 della legge 28/1/77, n° 10, riportato nell'art. 37 della l.r. n° 6/1979, è così sostituito:

"b) costo della costruzione stabilito di intesa fra le parti non inferiore comunque a quello stabilito dalla Regione per gli interventi di edilizia convenzionata-agevolata, di cui alla legge statale 5/8/1978, n° 457".

Il sub-capoverso c) del capo V della convenzione tipo per gli interventi di cui all'art. 9/b della legge 28/1/77, n° 10, riportato nell'art. 37 della l.r. n° 6/1979, è così sostituito:

"c) costo documentato dell'intervento di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione stabilito d'intesa fra le parti e comunque non inferiore a quello stabilito dalla Regione per gli interventi di recupero di cui alla legge statale 5/8/78, n° 457".

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla VII Commissione Consiliare permanente il 6.2.80